

EUROINVEST CONFIDENTIAL

CAPITALIZZAZIONE A VERSAMENTO UNICO

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali

INDICE

I. DEFINIZIONI	1
II. NOTA INFORMATIVA	2
PREMESSA	
SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.	2
SEZIONE B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	2
1. PRESTAZIONI	2
2. GARANZIE	2
3. OPZIONI	2
4. DURATA DEL CONTRATTO	2
5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI	2
6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI	3
7. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE)	3
8. MODALITÀ DI SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO	3
9. PAGAMENTI DI EUROVITA	3
10. RISCATTO	3
11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCÀ DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO	4
SEZIONE C – INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE	4
1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI	4
2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA	4
3. REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI	4
4. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ	5
5. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	5
6. PRESCRIZIONE	5
7. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	5
8. LINGUA UTILIZZABILE	5
SEZIONE D – INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	5
1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	5
3. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO	5
III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO	6
IV. INFORMATIVA PRIVACY	7
V. CONDIZIONI CONTRATTUALI	9
ART. 1 – OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.	9
ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL’OPERAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE	9
ART. 3 – REVOCÀ DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO	9
ART. 4 - BENEFICIARI	9
ART. 5 – DURATA	9
ART. 6 - PRESTAZIONI	9
ART. 7 – VERSAMENTI	9
ART. 8 – COSTI	10
ART. 9 - RIVALUTAZIONI	10
ART. 10 – RISCATTO	10
ART. 11 – PRESTITI	11
ART. 12 – FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO A SCADENZA	11
ART. 13 – PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	11
ART. 14 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	11
ART. 15 – IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	11
ART. 16 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	11
VI. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PRIMARIV CAP"	12

I. DEFINIZIONI

Assicurazione sulla vita	È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.
Beneficiario	È la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).
Capitale investito	È l'importo di ciascun versamento - ricorrente su base annuale, unico o aggiuntivo - al netto delle spese.
Caricamento	È la parte del versamento che Eurovita trattiene per far fronte alle spese di gestione del contratto.
Condizioni contrattuali	È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.
Contraente	È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto ad effettuare i versamenti e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto stesso (per es.: esercizio del diritto di riscatto, modifica del beneficiario, ecc).
Eurovita	È la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 - 00187 Roma.
Fondo PRIMARIV CAP	È una Gestione speciale degli investimenti per le polizze che prevedono una rivalutazione collegata a tale gestione.
ISVAP	È l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Investitori Istituzionali e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.
Lettera di conferma	È il documento con cui Eurovita comunica al contraente di aver accettato la sua proposta di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del Contraente e dei Beneficiari, la durata, l'entità del versamento e del capitale assicurato.
Nota informativa	È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente <i>prima della sottoscrizione del contratto</i> .
Proposta	È il documento con il quale il Contraente chiede alla Società di assicurazione la stipulazione di un contratto.
Recesso del contratto	È la facoltà che ha il Contraente di rinunciare al contratto già concluso. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso provocandone l'annullamento.
Rendita vitalizia	È l'importo dovuto periodicamente dalla Compagnia al Beneficiario a decorrere da una certa data e finché l'Assicurato sia in vita.
Revoca della proposta	È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.
Riscatto	È la richiesta del Contraente di estinzione del contratto.
Riserva matematica	È l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte, in futuro, ai suoi obblighi contrattuali.
Rivalutazioni annuali	È la maggiorazione del capitale che la Compagnia riconosce annualmente.
Versamento	È l'importo che il Contraente corrisponde a Eurovita per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

II. NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **della quale si raccomanda un'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, è redatta nel rispetto delle disposizioni a tutela del consumatore emanate dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 174 del 17 marzo 1995.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di capitalizzazione denominato "**EUROINVEST CONFIDENTIAL**" (codice di tariffa 0530) con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e quella in corso di contratto sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata "Eurovita", ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 – 00187 ROMA (ITALIA).

Eurovita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 02/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro delle Imprese – C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.

Eurovita si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

SEZIONE B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI

EUROINVEST CONFIDENTIAL è un contratto di capitalizzazione a versamento unico, con rivalutazione annuale del capitale investito in base ai risultati della Gestione Speciale PRIMARIV CAP.

La prestazione contrattuale garantita da Eurovita consiste nella liquidazione di un importo pari al capitale complessivamente investito rivalutato fino alla scadenza stabilita.

2. GARANZIE

Il contratto garantisce:

- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione dei capitali assicurati, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivati dalla gestione speciale degli investimenti (Fondo PRIMARIV CAP) cui è collegato il contratto;
- il riconoscimento di un tasso di interesse minimo pari al 2% per i primi tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto;
- la certezza dei risultati raggiunti, in virtù della definitiva acquisizione delle maggiorazioni annuali del capitale assicurato che, pertanto, può solo aumentare e mai diminuire (consolidamento).

3. OPZIONI

Il contratto prevede la possibilità di rinviare la scadenza del contratto, senza corresponsione di ulteriori versamenti, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte, con la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni.

La scelta della durata dipende dagli obiettivi perseguiti dal Contraente.

5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di un versamento unico anticipato di importo non inferiore a 500.000 Euro.

I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Paese IT - cd 19 - cin T - ABI 05000 - CAB 03200 - c/c CC0027011400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane -ICBPI.

6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI

Sul versamento unico iniziale è applicata una spesa fissa pari a 150 Euro.
 Non sono previsti ulteriori costi sul versamento.

7. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE)

Il presente contratto di assicurazione è collegato ad una speciale gestione patrimoniale denominata "PRIMARIV CAP", separata dalle altre attività di Eurovita e disciplinata da apposito regolamento. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24/02/1998, per attestarne la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Ai contratti viene attribuito, a titolo di partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato dalla gestione del Fondo PRIMARIV CAP (di cui si veda il relativo regolamento), rilevato il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo 1,40 punti percentuali al rendimento realizzato dalla Gestione PRIMARIV CAP. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2% per le prime tre ricorrenze annuali successive alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare questo tasso adeguandolo al maggiore dei tassi garantiti da Eurovita per i contratti analoghi rivalutabili di nuova commercializzazione alla data di riferimento (secondo mese precedente la data di rivalutazione). Qualora questo tasso sia inferiore a quello applicato alla ricorrenza annuale precedente, viene garantito come minimo il tasso che si ottiene diminuendo di mezzo punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente la ricorrenza annuale del contratto.

Inoltre, in caso di rendimento annuo del Fondo superiore al 7% (limite di over-performance) Eurovita trattiene una commissione del 10% sul rendimento eccedente il suddetto limite.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto.

Gli effetti delle rivalutazioni sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in Euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

8 . MODALITÀ DI SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto.

Il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso un anno dalla data della sua decorrenza. Qualora il Contraente sia una persona fisica il riscatto è ammesso anche nel corso del primo anno di decorrenza del contratto, nel caso di decesso del Contraente stesso.

La determinazione del valore di riscatto è descritta al successivo punto 10.

9. PAGAMENTI DI EUROVITA

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa l'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, i dati anagrafici dei Beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 13 delle Condizioni Contrattuali e nel modulo di richiesta liquidazione disponibile presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.

Le liquidazioni vengono effettuate entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria, previo preavviso scritto, da parte del Contraente, di quindici giorni. I quindici giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva alla Direzione di Eurovita. Eurovita, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

Si ricorda che in base all'art.2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

10. RISCATTO

- Totale -

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato fino alla data della richiesta per il coefficiente riportato nella seguente tabella:

Anno	Percentuale di riduzione
2°	0,97
3°	0,98
4°	0,99
Dal 5° al 25°	1

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis in base al regime finanziario dell'interesse composto e con riferimento al tasso di rendimento, a norma del punto a) dell'art. 9, utilizzato per la rivalutazione dei contratti collegati al Fondo PRIMARIV CAP con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto.

- Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 500.000 Euro.

A seguito del riscatto parziale, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente a quella della liquidazione, viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

11 . MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il primo versamento previsto, alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta a mezzo lettera di conferma firmata da Eurovita.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 - 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente previa consegna dell'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate e quantificate in 150 Euro.

SEZIONE C – INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI

I versamenti non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA

I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quater, d.P.R. 917/1986). Su tali redditi l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%⁽¹⁾ (art. 26- ter, comma 1, d.P.R. 600/73).

Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri enti (art. 45, comma 1, art. 95, comma 2, d.P.R. 917/86), in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 45, comma 2, d.P.R. 917/86).

(1) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lsg: n° 47/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Eurovita – Servizio Portafoglio – Via Sicilia 169, 00187 Roma- numero di fax 06/42.90.00.89 – e-mail: assicurazioni@eurovita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

4. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

5. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

6. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952, secondo comma, Cod. Civ.).

7. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

8. LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

SEZIONE D – INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Nel corso della durata contrattuale, Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto riportato della presente nota informativa relativamente alle prestazioni e ai versamenti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto oppure per intervenute modifiche alla legislazione applicabile.

3. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO

Annualmente Eurovita comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale garantito per effetto della rivalutazione dello stesso. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO

Al fine di rendere evidente il carattere puramente esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto successivamente riportati, è stata effettuata una proiezione ipotizzando di riconoscere un beneficio finanziario annuo costante pari al 3,10%.

Tale beneficio finanziario è determinato sulla base del tasso esemplificativo di rendimento indicato dall'ISVAP nella misura del 4,50%(*), sottraendo l'aliquota trattenuta da Eurovita dello 1,40%.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono, nella tabella che segue, i tassi di beneficio finanziario che Eurovita avrebbe riconosciuto negli ultimi quattro anni, in base alle caratteristiche del presente prodotto, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Rendimento lordo dei titoli di stato	Inflazione	Tassi di rendimento riconosciuti
2000	5,88%	2,60%	4,83%
2001	4,93%	2,70%	5,14%
2002	4,67%	2,50%	4,65%
2003	3,73%	2,50%	3,18%
2004	3,59%	2,00%	3,18%

(*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

ESEMPIO DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

Versamento lordo € 1.500.150 Durata anni 10
 Capitale iniziale € 1.500.000

Anno	<i>Ipotesi ISVAP al 4,5%</i>
	Prestazione rivalutata e importo lordo riscattabile a fine anno
1	1.546.500,00
2	1.594.441,50
3	1.643.869,19
4	1.694.829,13
5	1.747.368,83
6	1.801.537,27
7	1.857.384,92
8	1.914.963,86
9	1.974.327,74
10	2.035.531,90

IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E A CHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INTERMEDIARIO IN MERITO AI DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE IPOTESI DI INVESTIMENTO DEI VERSAMENTI.

IV. INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Portafoglio Via Sicilia, 169 – 00187 Roma (Italia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it (11)

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
 - organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
 - CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Investitori Istituzionali e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.

V. CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 – OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. – di seguito denominata Eurovita – in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nella proposta e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dalla lettera di conferma e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'OPERAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero la lettera di conferma.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il versamento previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato nella lettera di conferma di Eurovita, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

ART. 3 – REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto del costo fisso di 150 Euro.

ART. 4 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte a Eurovita, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta o con testamento.

ART. 5 – DURATA

La durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni, ferma restando la possibilità di differimento a scadenza di cui all'art. 12.

ART. 6 - PRESTAZIONI

Eurovita, con il presente contratto di capitalizzazione, si obbliga a corrispondere alla scadenza del contratto un importo pari al capitale garantito a fronte della corresponsione di un versamento unico.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale complessivamente garantito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità indicate al successivo art. 9.

ART. 7 – VERSAMENTI

A fronte delle prestazioni previste, alla stipula del contratto è dovuto un versamento unico che il Contraente è tenuto a corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita. L'ammontare minimo del versamento iniziale è di 500.000 Euro.

ART. 8 – COSTI

Sul versamento unico iniziale è applicata una spesa fissa pari a 150 Euro. Non sono previsti ulteriori costi sul versamento.

ART. 9 – RIVALUTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale complessivamente investito, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine Eurovita gestisce separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del FONDO PRIMARIV CAP (di seguito denominato Fondo), riportato sul presente fascicolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a), b) e c).

a) Misura della Rivalutazione

Eurovita determina il rendimento annuo da attribuire al contratto sottraendo 1,40 punti percentuali al rendimento riferito al secondo mese precedente la data di rivalutazione.

Per rendimento, relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo, al valore medio del Fondo nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio del Fondo sono definiti al punto 3 del Regolamento, con riferimento al periodo considerato.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2% per le prime tre ricorrenze annuali successive alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare questo tasso adeguandolo al maggiore dei tassi garantiti da Eurovita per i contratti rivalutabili dello stesso tipo di nuova commercializzazione alla data di riferimento (secondo mese precedente la data di rivalutazione).

Qualora questo tasso sia inferiore a quello applicato alla ricorrenza annuale precedente, viene garantito come minimo il tasso che si ottiene diminuendo di mezzo punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto.

Inoltre, in caso di rendimento annuo del Fondo superiore al 7% (limite di over-performance) Eurovita trattiene una commissione del 10% sul rendimento eccedente il suddetto limite.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita rivaluta il capitale investito, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a).

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza risulterà proporzionalmente ridotto secondo quanto stabilito al successivo art. 10.

c) Rivalutazioni infrannuali

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate in base al regime finanziario dell'interesse composto.

ART. 10 – RISCATTO

Il contratto è riscattabile, su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso un anno dalla data della sua decorrenza. Qualora il Contraente sia persona fisica il riscatto è ammesso anche nel corso del primo anno di decorrenza del contratto, nel caso di decesso del Contraente stesso.

- Totale -

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato fino alla data della richiesta per il coefficiente riportato nella seguente tabella:

Anno	Coefficiente di riscatto
2°	0,97
3°	0,98
4°	0,99
Dal 5° al 25°	1

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis in base al regime finanziario dell'interesse composto e con riferimento al tasso di rendimento, a norma del punto a) dell'art. 9, utilizzato per la rivalutazione dei contratti collegati al Fondo PRIMARIV CAP con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto.

- Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 500.000 Euro.

A seguito del riscatto parziale, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente a quella della liquidazione, viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

ART. 11 – PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 12 – FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO A SCADENZA

Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto il Contraente può chiedere – mediante comunicazione scritta inviata a Eurovita - che la scadenza stessa venga differita di anno in anno, fino alla richiesta di liquidazione del capitale maturato.

Durante il periodo di differimento non è prevista la corresponsione di ulteriori versamenti, mentre rimane ferma la possibilità di richiedere riscatti parziali alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste nell'art. 10.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale complessivamente garantito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 9.

Al termine di ogni anno di differimento automatico il Contraente può chiedere la corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni, con conseguente risoluzione del contratto.

Il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto anche in epoca diversa da quella sopra indicata; in tal caso viene corrisposto un valore di riscatto pari al capitale rivalutato sino alla data della richiesta.

La rivalutazione per la frazione d'anno trascorsa sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento all'ultima misura di rivalutazione fissata da Eurovita a norma del punto a) dell'art. 9.

ART. 13 – PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario;
- originali della lettera di conferma ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento all'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale), oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- in caso di vincolo o pegno, dichiarazione del vincolatario o creditore pignoratizio di rinuncia parziale o totale del vincolo.

Le liquidazioni vengono effettuate entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria, previo preavviso scritto, da parte del Contraente, di quindici giorni. I quindici giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva alla Direzione di Eurovita. Eurovita, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 14 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale della lettera di conferma o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

ART. 15 – IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 16 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

VI. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PRIMARIV CAP"

- 1.** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome PRIMARIV CAP, ed indicata nel seguito con la sigla «RIV».

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della «RIV».

La gestione della «RIV» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Investitori Istituzionali e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2.** La gestione della «RIV» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/2/98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza della «RIV» al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla «RIV», il rendimento annuo della «RIV» quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3.** Il rendimento annuo della «RIV» per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della «RIV» di competenza di quell'esercizio al valore medio della «RIV» stessa. Per risultato finanziario della «RIV» si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della «RIV» – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, e delle spese di revisione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella «RIV» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed il valore di mercato all'atto dell'Iscrizione nella «RIV» per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della «RIV» si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua di ogni altra attività della «RIV».

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione della «RIV». Ai fini della determinazione del rendimento annuo della «RIV» l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

- 4.** La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.